Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 25 agosto** — **Numero 202**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31		Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **18**: trimestre L. **10**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **36**: » » **20**: » » **12**
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » **80**: » » **42**: » » **24**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.30** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi. . . . . » **0.40** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** — *nel Regno cent.* **20** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **40** — *all'Estero* **cent. 50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1449** ***della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 493 e 15 maggio 1919, n. 798;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto coi ministri per l'agricoltura, per le finanze e per la grazia e giustizia e per i culti:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti i contratti di fornitura di latte per lavorazione dei derivati, nelle provincie della Lombardia, del Piemonte e dell'Emilia, che sono attualmente in corso, e per quelli posteriori, fino a nuova disposizione, il prezzo del latte dovrà, ove occorra, essere ridotto in relazione ai prezzi massimi dei prodotti derivati stabiliti dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, fermi tutti gli altri obblighi assunti dalle parti.

La riduzione sui contratti in corso sarà operata con effetto dalle consegne successive alla data del presente decreto.

Art. 2.

È abrogata la disposizione dell'art. 1° del citato decreto 15 maggio 1919, con cui fu fissata la durata massima di sei mesi per i contratti di fornitura di latte da stipularsi nelle provincie della Lombardia, del Piemonte e dell'Emilia, per l'annata casearia 1919-920.

La scadenza dei contratti stessi si intende di pieno diritto prorogata fino al 24 aprile 1920.

Art. 3.

In caso di mancato accordo fra le parti circa la riduzione del prezzo del latte di cui nell'art. 1° del presente decreto, come anche per tutte le eventuali controversie relative alla sua applicazione, decideranno inappellabilmente le Commissioni casearie costituite a norma dell'art. 2° del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 493.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI — TEDESCO — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n 700 e il decreto Ministeriale 6 aprile 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 aprile 1919, n. 83 e i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabiliti i seguenti prezzi massimi di base per i diversi tipi di formaggio dell'annata casearia 1919-920 qui appresso indicati per quintale e per merce posta su vagone alla stazione di partenza:

Grana reggiano e parmigiano, L. 625.
Grana uso reggiano e lodigiano, L. 575.
Caciocavallo e provolone (semi grasso), L. 560.
Caciocavallo e provolone (grassi), L. 605.
Formaggio tipo svizzero (Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Friburgo e tipi similari), L. 620.
Quartirolo fresco, L. 375.
Quartirolo maturo, L. 450.
Gorgonzola fresco, L. 405.
Gorgonzola muturo, L. 520.
Formaggio d'alpe (Asiago, Fontina, Bitto, Branzi, mezzo burro, Bagozzo, uso monte e tipi similari), L. 550.
Brà (mezzo grasso), L. 590.
Uso pecorino, L. 600.
Di latte magro, L. 430.
Di latte magro comunque ingrassato, L. 475.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi stabilirà le norme speciali sulla valutazione della qualità e sul periodo minimo di stagionatura.

Art. 2.

Il prezzo massimo di base del burro naturale al produttore è stabilito in L. 950 al quintale per merce resa su vagone alla stazione di partenza.

Art. 3.

Per i tipi di formaggio di cui all'art. 1° e per il burro il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi stabilirà i prezzi di cessione agli enti incaricati della distribuzione.

Art. 4.

I prefetti stabiliranno i prezzi di calmiere del latte destinato al consumo diretto, udito il parere della Commissione consultiva per i consumi.

Tali prezzi dovranno essere preventivamente approvati dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Rimane ferma la facoltà del prefetto di ordinare la requisizione per il latte destinato al consumo diretto.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle stabilite dal presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700, i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1212, e il R. decreto 15 agosto 1919 concernente il nuovo ordinamento dei servizi di approvvigionamento e di distribuzione delle derrate alimentari;

Decreta:

Art. 1.

È costituito un Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio e della distribuzione dei latticini con sede in Milano.

Art. 2.

Il Consorzio durerà fino al 24 aprile 1920, salvo proroga da disporsi con decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 3

Scopo del Consorzio è quello di regolare, sotto il controllo dello Stato e per mezzo delle organizzazioni casearie esistenti, il commercio e la distribuzione nel Regno dei latticini che si producono nelle provincie della Lombardia, del Piemonte e dell'Emilia.

Art. 4.

A decorrere dalla data dell'applicazione del presente decreto tutti i latticini che si producono nelle Provincie indicate nell'articolo precedente, nonchè quelli già prodotti ed esistenti alla stessa data, si intendono requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari fatta eccezione:

a) per i quantitativi precedentemente assegnati dal Sottosegretariato stesso;

b) per le partite esistenti presso gli esercenti al minuto nei limiti di cinque quintali per i formaggi e di un quintale per il burro.

Tutti gli impianti o magazzini dei consorziati si intendono egualmente requisiti e messi a disposizione del sottosegretario stesso.

Art. 5.

A datare dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto è vietato nelle stesse provincie la fabbricazione di qualsiasi altro tipo di formaggio diverso da quelli per i quali siano stati fissati i prezzi massimi dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

Art. 6.

Del Consorzio fanno parte:

a) le Cooperative fra produttori di latticini costituite con organizzazione di vendita alla data del presente decreto;

b) le Cooperative che si costituiranno entro un mese tra quei produttori di latticini che non siano alla data del presente decreto impegnati alla consegna del prodotto per tutta la stagione casearia in corso;

c) le istituzioni di consumo legalmente costituite che alla data del presente decreto esercitino il commercio dei latticini all'ingrosso;

d) i produttori e i commercianti che alla data del presente decreto esercitino il commercio all'ingrosso dei latticini di propria produzione o acquistati direttamente dai produttori.

Le Cooperative indicate nella lettera *a*) potranno essere ammesse al Consorzio quando abbiano, a giudizio del commissario governativo, una capacità di produzione e gli impianti e la organizzazione necessaria per la lavorazione o stagionatura o per eseguire le spedizioni delle quantità seguenti:

per i formaggi grana e per i tipi svizzeri, q.li 500;
per i formaggi gorgonzola e stracchini, q.li 300;
per i formaggi uso pecorino, q.li 500;
per il burro, settimanali q.li 20.

Art. 7.

Le persone e gli enti che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, per l'ammissione alla sezione burro e formaggio a pasta molle, dovranno far pervenire domanda di ammissione all'indirizzo del commissario governativo del Consorzio di cui nell'art. 9, in Milano, entro otto giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le Cooperative di cui alla lettera *b*) del precedente articolo dovranno presentare domanda non oltre 45 giorni dalla data del presente decreto.

Coloro che abbiano titolo per l'ammissione alla sezione formaggi di pasta dura dovranno far pervenire domanda allo stesso commissario governativo entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

L'ammissione al Consorzio sarà fatta dal commissario governativo udita la Commissione centrale di cui all'art. 10.

Contro l'ammissione al Consorzio o la esclusione da esso è dato

reclamo al sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi, che deciderà inappellabilmente.

Art. 8.

Il Consorzio sarà diviso in tre sezioni: una per il burro, una per i formaggi a pasta dura, e una per quelli a pasta molle.

Ogni sezione nominerà una propria rappresentanza per la sua gestione e per i suoi rapporti con gli organi direttivi dal Consorzio.

Art. 9.

La direzione e la rappresentanza del Consorzio sarà affidata a un commissario governativo, che ne controllerà in modo permanente la attività, impartirà alle ditte consorziate gli ordini necessari per il funzionamento e l'attuazione degli scopi del Consorzio, e curerà l'esecuzione delle disposizioni del Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

Art. 10.

Una speciale Commissione di 9 membri, nominati dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi, eserterà una funzione generale di sindacato sul Consorzio e sarà consultata dal commissario governativo sulle questioni di carattere generale o di particolare importanza.

Saranno inoltre costituite Commissioni locali di vigilanza e di collaudo.

Art. 11.

Le norme per il funzionamento del Consorzio saranno contenute in uno statuto da emanarsi dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

Nello stesso statuto saranno date le norme per l'esclusione dei consorziati dal Consorzio e per l'applicazione delle penalità pecuniarie.

Art. 12.

Tutti i produttori di latticini dovranno entro 8 giorni dalla pubblicazione del presente decreto denunziare al commissario governativo:

a) la quantità media giornaliera di latte lavorato;

b) il luogo o i luoghi di produzione;

c) i vari prodotti ricavati dalla lavorazione;

d) la quantità media giornaliera di latticini che si produce nei propri caseifici o caselli;

e) la ditta o le ditte alle quali erano impegnati a consegnare il prodotto alla data del presente decreto, o in mancanza di contratto, a chi effettuavano la consegna alla data della denunzia.

Nella denunzia ogni produttore potrà indicare la ditta o l'ente, cui, per precedenti relazioni commerciali, preferisca di consegnare la merce.

Nei caseifici sociali a lavorazione turnaria la denunzia dovrà essere fatta dal casaro del caseificio.

Art. 13.

Ricevuta la dichiarazione di cui nell'articolo precedente il commissario governativo compilerà un elenco generale dei produttori e notificherà ad essi la ditta o l'ente consorziato cui dovranno continuamente cedere il proprio prodotto.

Se non perverrà al denunciante ordine di consegna a una ditta diversa da quella che il produttore abbia dichiarato di preferire, esso avrà l'obbligo di cedere la merce alla ditta da lui indicata nella denuncia a termine della lettera *e)* del precedente articolo fino a contrarie disposizioni del commissario governativo.

La disposizione del precedente capoverso non si applica ai formaggi duri, che rimarranno presso i detentori fino a contraria disposizione del commissario governativo.

Art. 14.

Tutti coloro, produttori o commercianti, che nelle regioni indicate, detengono partite di latticini superiori a un quintale dovranno farne denuncia al commissario governativo entro 10 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 15.

Successivamente alla dichiarazione di cui nell'art. 10 ogni produttore dovrà mensilmente denunciare al commissario la quantità giornaliera di latte lavorato in ogni casello e le quantità dei prodotti ricavati.

Gli eventuali cambiamenti di lavorazione dovranno essere autorizzati dal commissario governativo.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi potrà imporre l'obbligo di determinate produzioni e lavorazioni.

Art. 16.

Il commissario governativo, compilato l'elenco dei produttori a norma dell'art. 13, farà il riparto delle produzioni tra i consorziati, determinando la ditta o l'ente consorziato cui ciascun produttore dovrà consegnare il proprio prodotto.

Il riparto dovrà essere fatto in base ai seguenti criteri:

a) il produttore dovrà consegnare il proprio prodotto alla ditta consorziata alla quale alla data del presente decreto era impegnata a consegnarla con contratto comprendente tutta la stagione di produzione;

b) i produttori che alla data stessa consegnavano la merce a ditte o enti non appartenenti al Consorzio o non erano impegnati con contratto comprendente tutta la stagione di produzione, saranno assegnati a quelle ditte o enti consorziati che, a secondo dell'ubicazione e della potenzialità degli impianti e la loro capacità commerciale siano ritenute più atte a ritirare od a preparare la merce per il consumo;

c) nei casi in cui, nelle applicazioni dei criteri indicati nella lettera *a)* risultasse a favore di alcuna delle ditte o enti consorziati l'assegnazione di una quantità eccedente la capacità tecnica e commerciale della ditta o dell'ente, il commissario governativo farà le opportune riduzioni in relazione ai criteri indicati nella lettera *b)*.

Art. 17.

I prezzi di cessione dei latticini dai produttori ai consorziati e da questi agli organi diretti di vendita al consumo, saranno stabiliti con decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

Tuttavia per i latticini che non risultassero di buona qualità mercantile sarà corrisposto un prezzo inferiore a quello massimo di base fissato dal decreto.

Art. 18.

Il compenso massimo da corrispondersi alle ditte consorziate, a norma del decreto Reale 15 agosto 1919, sarà stabilito con decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi, sentita la Commissione di cui nell'art. 10.

Entro tali limiti il commissario governativo, udito la Commissione centrale sopra indicata e la rappresentanza delle sezioni, determinerà il compenso da corrispondersi alle singole ditte, tenuto conto delle condizioni in cui si effettua la raccolta e la distribuzione dei prodotti.

Art. 19.

Tutte le disposizioni che fossero state prese dalle autorità locali in ordine al commercio e alla distribuzione dei latticini si intendono revocate per effetto del presente decreto.

Sono altresì revocate tutte le disposizioni del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 20.

Finchè non sia costituita la sezione del Consorzio per i formaggi a pasta dura, la requisizione di tali formaggi sarà fidata all'Ufficio speciale requisizione formaggi di Milano.

Art. 21.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 496.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno medesimo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700, i Regi decreti 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212 ed il Regio decreto 15 agosto 1919, concernente il nuovo ordinamento dei servizi di approvvigionamento e di distribuzione delle derrate alimentari;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1919 è costituito un Consorzio obbligatorio fra produttori di latticini nella provincia di Napoli.

Il Consorzio avrà sede in Napoli e durerà fino al 31 agosto 1920, salvo proroga da disporsi con decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari.

Art. 2.

Scopo del Consorzio è quello di disciplinare, sotto il controllo dello Stato, la raccolta e la distribuzione dei latticini (provole, mozzarelle, ricotta, caciocavalli, provoloni, ecc.), prodotti nella provincia di Napoli.

Art. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1919, tutti i latticini prodotti nella provincia di Napoli, s'intendono requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi che ne farà la distribuzione a mezzo del proprio delegato (commissario governativo del Consorzio a norma dell'art. 5).

Tutti gli impianti e magazzini dei consorziati si intendono egualmente requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato stesso.

Art. 4.

Del Consorzio obbligatorio fanno parte tutti coloro che, nella provincia di Napoli (Enti o privati) alla data del presente decreto producono latticini di bufala, vaccina, pecora e capra.

Art. 5.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi eserciterà la vigilanza a mezzo di una delegazione ministeriale da esso nominata e composta di un delegato (commissario governativo) e di suoi collaboratori. Il commissario governativo avrà la direzione e la rappresentanza del Consorzio, ne controllerà in modo permanente la attività, impartirà ai consorziati gli ordini necessari per il funzionamento e l'attuazione degli scopi del Consorzio, e curerà l'esecuzione delle disposizioni del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 6.

Le norme per il funzionamento del Consorzio saranno stabilite in apposito statuto-regolamento proposto dal commissario governativo ed approvato dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto tutti i produttori di cui all'art. 4 dovranno far pervenire al commissario governativo del Consorzio denuncia in piego raccomandato indicando:

1° il numero dei capi di bestiame posseduti, specificandone i lattiferi;

2° la produzione media giornaliera di latte ricavato;

3° la specie, la qualità e la quantità settimanale dei latticini prodotti;

4° il luogo o i luoghi di lavorazione.

Nei caseifici a lavorazione turnaria ciascun produttore dovrà fare separata denuncia dei dati predetti.

Art. 8.

Il commissario governativo raccolti i dati di cui all'articolo precedente disporrà senz'altro l'ammissione al Consorzio dandone comunicazione all'interessato.

Ogni consorziato dovrà versare al commissario governativo una cauzione variabile da L. 1000 a L. 5000 anche in titoli da stabilirsi dal commissario governativo a seconda dell'importanza della produzione.

Art. 9.

Tutti i produttori di latticini della provincia di Napoli dovranno provvedere periodicamente nei giorni e nelle località che saranno indicati dal commissario governativo del Consorzio alla consegna di tutti i latticini da essi prodotti ai seguenti prezzi:

Mozzarelle, L. 5,00.
Provole bianche, L. 4,70.
Provole affumicate, L. 5,00.
Ricotta fresca, L. 2,00.
Ricotta salata, L. 2,50.
Provoloni e caciocavalli, L. 6,50.
Burro, L. 9,50.
Burrini, L. 8.
Formaggio pecorino ed uso pecorino L. 6.

Tali prezzi s'intendono per merce resa franca ai luoghi di raccolta e che saranno indicati dal commissario governativo.

Gli eventuali cambiamenti di lavorazione dovranno essere autorizzati dal commissario governativo.

Art. 10.

Il prefetto della provincia di Napoli, sentito il commissario governativo fisserà i prezzi di calmiere del latte destinato al consumo diretto tenuto conto dei prezzi stabiliti per i derivati dal presente decreto.

Tali prezzi dovranno essere approvati dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Resta ferma la facoltà del prefetto di ordinare la requisizione per il latte destinato al consumo diretto.

Ove sia necessario il prefetto potrà fissare anche i prezzi di calmiere per il latte destinato ad uso industriale, tenuto conto dei prezzi stabiliti dal presente decreto per i derivati.

Art. 11.

Le spese di funzionamento del Consorzio saranno a carico dei consorziati.

I consorziati nomineranno una propria rappresentanza per la gestione del Consorzio e per i rapporti con gli organi direttivi del Consorzio stesso.

Art. 12.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto ed allo statuto-regolamento di cui all'art. 6 saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 496.

Roma, 15 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 gennaio 1918, n. 700, i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1212, e il R. decreto 15 agosto 1919, concernente il nuovo ordinamento dei servizi di approvvigionamento a distribuzione delle derrate alimentari;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1919, è costituito un Consorzio obbligatorio fra produttori di latticini nella provincia di Salerno.

Il Consorzio avrà sede in Salerno e durerà fino al 31 agosto 1920, salvo proroga da disporsi con decreto del sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi.

Art. 2.

Scopo del Consorzio è quello di disciplinare, sotto il controllo dello Stato, la raccolta e la distribuzione dei latticini (mozzarelle, provole, ricotta, caciocavalli, provoloni, ecc)., prodotti nella provincia di Salerno.

Art. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1919, tutti i latticini prodotti nella provincia di Salerno si intendono requisiti e messi a disposizione

del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi che ne farà la distribuzione a mezzo del proprio delegato (commissario governativo del Consorzio a norma dell'art. 5).

Tutti gli impianti e magazzini dei consorziati si intendono egualmente requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato stesso.

Art. 4.

Del Consorzio obbligatorio fanno parte, tutti coloro che nella provincia di Salerno (enti o privati), alla data del presente decreto producono latticini di bufala, vaccina, pecora e capra.

Art. 5.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi eserciterà la vigilanza sul Consorzio a mezzo della stessa delegazione Ministeriale istituita per disciplinare il funzionamento del Consorzio fra produttori di latticini per la provincia di Napoli, e costituita di un delegato, commissario governativo e di suoi collaboratori. Il commissario governativo avrà la direzione e la rappresentanza del Consorzio stesso, ne controllerà in modo permanente la attività, impartirà ai consorziati gli ordini necessari per il funzionamento e l'attuazione degli scopi del Consorzio e curerà la esecuzione delle disposizioni del Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 6.

Le norme per il funzionamento del Consorzio saranno stabilite in apposito statuto-regolamento proposto dal commissario governativo ed approvato dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto tutti i produttori di cui all'art. 4 dovranno far pervenire al commissario governativo del Consorzio denuncia in piego raccomandato, indicando:

1° il numero dei capi di bestiame posseduti, specificandone i lattiferi;

2° la produzione media giornaliera di latte ricavato;

3° la specie, la qualità e la quantità settimanale dei latticini prodotti;

4° il luogo o i luoghi di lavorazione.

Nei caseifici a lavorazione turnaria ciascun produttore dovrà fare separata denuncia dei dati predetti.

Art. 8.

Il commissario governativo, raccolti i dati di cui all'articolo precedente, disporrà senz'altro l'ammissione al Consorzio dandone comunicazione all'interessato.

Ogni consorziato dovrà versare al commissario governativo una cauzione variabile da L. 1000 a L. 5000 anche in titoli, da stabilirsi dal commissario governativo a seconda della potenzialità di lavorazione del consorziato.

Art. 9.

I produttori di latticini della provincia di Salerno dovranno provvedere periodicamente nei giorni e nelle località che saranno indicati dal commissario governativo del Consorzio alla consegna di tutti i latticini da essi prodotti ai seguenti prezzi:

Mozzarelle, L. 5.
Provole bianche, L. 4,70.
Provole affumicate, L. 5.
Ricotta fresca, L. 2.
Ricotta salata, L. 2,50.
Provoloni e caciocavalli, L. 6,50.
Burro, L. 9,50.
Burrini, L. 8.
Formaggio pecorino ed uso pecorino, L. 6.

Tali prezzi si intendono per merce resa franca ai luoghi di raccolta che saranno indicati dal commissario governativo.

Gli eventuali cambiamenti di lavorazione dovranno essere autorizzati dal commissario stesso.

Art. 10.

Il prefetto della provincia di Salerno, sentito il commissario governativo del Consorzio, fisserà i prezzi di calmiere del latte destinato al consumo diretto, sia presso il produttore, sia al dettaglio.

Tali prezzi dovranno essere approvati dal Sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Resta ferma la facoltà del prefetto di ordinare la requsizione per il latte destinato al consumo diretto.

Art. 11.

Le spese di funzionamento del Consorzio saranno a carico dei consorziati.

I consorziati nomineranno una propria rappresentanza per la gestione del Consorzio e per i rapporti con gli organi direttivi del Consorzio stesso.

Art. 12.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto ed allo Statuto-regolamento di cui all'art. 6 saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, numero 496.

Roma, 15 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 gennaio 1918, n. 700, e i RR. decreti 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212, ed il R. decreto 15 agosto 1919, concernente il nuovo ordinamento dei servizi di approvvigionamento e di distribuzione delle derrate alimentari;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre è costituito un Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio e della distribuzione dei latticini nella provincia di Caserta.

Il Consorzio avrà sede in Caserta ed avrà durata sino al 31 agosto 1920, salvo proroga da disporsi con decreto del sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi.

Art. 2.

Scopo del Consorzio è quello di disciplinare, sotto il controllo dello Stato, la raccolta e la distribuzione dei latticini (provole, mozzarelle, ricotta, caciocavalli, provoloni, ecc.), prodotti nella provincia di Caserta.

Art. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1919 tutti i latticini prodotti nella provincia di Caserta si intendono requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, che ne farà la distribuzione a mezzo del proprio delegato (commissario governativo del Consorzio a norma dell'art. 6).

Tutti gli impianti e magazzini dei consorziati si intendono egualmente requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato stesso.

Art. 4.

Del Consorzio obbligatorio fanno parte i produttori e i commercianti che alla data del presente decreto esercitino in provincia di Caserta il commercio all'ingrosso dei latticini di propria produzione od acquistati direttamente dai produttori.

Art. 5.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto tutti coloro che ritengono di aver titolo per essere ammessi al Consorzio dovranno farne domanda al *commissario governativo di cui* all'art. 6.

Contro le decisioni del commissario governativo è ammesso ricorso al sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi che deciderà inappellabilmente.

Art. 6.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi eserciterà la vigilanza sul Consorzio a mezzo della stessa delegazione ministeriale istituita per disciplinare il funzionamento del Consorzio fra produttori di latticini per la provincia di Napoli è

costituita di un delegato, commissario governativo, e di suoi collaboratori.

Il commissario governativo avrà la direzione e la rappresentanza del Consorzio stesso, ne controllerà in modo permanente la attività, impartirà ai consorziati gli ordini necessari per il funzionamento e l'attuazione degli scopi del Consorzio, e curerà la esecuzione delle disposizioni del sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 7.

Le norme per il funzionamento del Consorzio saranno stabilite in apposito statuto regolamento proposto dal commissario governativo ed approvato dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 8.

Tutti i produttori di latticini della provincia di Caserta dovranno entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto far pervenire all'indirizzo del commissario governativo del Consorzio denuncia in piego raccomandato, indicando:

1° la quantità media del latte lavorato;

2° il luogo o i luoghi di lavorazione;

3° i vari prodotti ricavati dalla lavorazione;

4° la quantità media dei latticini prodotti;

5° la Ditta o le Ditte alle quali sono impegnati a consegnare il prodotto alla data del presente decreto, o in mancanza di contratto, la Ditta o le Ditte alle quali consegnano il prodotto alla data della denuncia.

Ogni produttore potrà altresì indicare la Ditta cui per precedenti relazioni commerciali preferisca consegnare la merce.

Art. 9.

Appena ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo precedente il commissario governativo compilerà un elenco generale dei produttori e notificherà ad essi le Ditte cui dovranno continuativamente cedere i propri prodotti.

Successivamente alla dichiarazione di cui all'art. 8 ogni produttore dovrà il 1° di ogni mese far pervenire denuncia al commissario governativo della quantità giornaliera di latte lavorato e la quantità dei prodotti ricavati.

Art. 10.

I produttori di latticini della provincia di Caserta dovranno provvedere alla consegna di tutti i latticini da essi prodotti alle ditte raccoglitrici ai prezzi seguenti:

Mozzarella, L. 5.
Provole bianche, L. 4,70.
Provole affumicate, L. 5.
Ricotta fresca, L. 2.
Ricotta salata, L. 2,50.
Provoloni e caciocavalli, L. 6,50.
Burro, L. 9,50.
Burrini, L. 8.
Formaggio pecorino ed uso pecorino, L. 6.

Tali prezzi si intendono per merce presso il produttore.

I prezzi di cessione all'ingrosso per merce posta su vagone alla stazione di partenza (imballaggio escluso) da parte delle ditte consorziate agli enti di consumo che saranno indicati dal commissario governativo, saranno fissati dal commissario stesso e non potranno superare di L. 50 al quintale quelli stabiliti per il produttore.

È vietato alle ditte consorziate di mantenere mozzarelle in salamoia. Nel caso in cui ciò fosse necessario per forzato e giustificato ritardo nella cessione della merce raccolta dalle ditte, il commissario governativo stabilirà di volta in volta proporzionali ribassi nei prezzi sopra indicati.

Art. 11.

Il prefetto della provincia di Caserta, sentito il commissario governativo del Consorzio, fisserà i prezzi di calmiere del latte destinato al consumo diretto sia presso il produttore, sia al dettaglio.

Tali prezzi dovranno essere approvati dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Resta ferma la facoltà del prefetto di ordinare la requisizione per il latte destinato al consumo diretto.

Art. 12.

Le spese di funzionamento del Consorzio saranno a carico dei consorziati.

I consorziati nomineranno una propria rappresentanza per la gestione del Consorzio e per i rapporti con gli organi direttivi del Consorzio stesso.

Art. 13.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto ed allo statuto-regolamento di cui all'art. 7 saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 496.

Roma, 15 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art 6 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081;

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1919 portante la nomina di commissari straordinari per la Venezia Giulia e per il Trentino;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1919, n. 1251, col quale si affida l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina a commissari generali civili e se ne determinano le attribuzioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'onorevole Augusto Ciuffelli, presidente di sezione al Consiglio di Stato, deputato al Parlamento, è nominato commissario generale civile per la Venezia Giulia con sede a Trieste.

Art. 2.

L'onorevole prof. Luigi Credaro, deputato al Parlamento, è nominato commissario generale civile per la Venezia Tridentina con sede a Trento.

Art. 3

La giurisdizione dei predetti commissari generali civili, si estende a tutto il territorio compreso nella giurisdizione dei governatori rispettivamente di Trieste e di Trento e spettano agli stessi i poteri e le facoltà di cui al Nostro decreto 24 luglio 1919, n. 1251.

Il presidente del Consiglio dei ministri, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO.

Con Regio decreto 17 luglio 1919 è stato provveduto alla nomina del sig. dott. Pietro De Amicis a membro del Consiglio provinciale di sanità di Genova, in sostituzione del sig. prof. Giacomo Filippo Novaro, dimissionario.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli.

Teri Maria, scrivana nelle manifatture dei tabacchi con l'annuo stipendio di L. 2327 (di ruolo 1790) è a sua domanda collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° luglio 1919.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	85.41	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.40	—

Corso medio dei cambi

Francia 117,75 — Svizzera 168,30 — Londra 39,95 — New York 9,71 — Oro 158,39.

CONCORSI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Comunicato.

Nell'avviso di concorso bandito con decreto del 12 c. m. dal Ministero di agricoltura per 14 posti di ingegneri allievi del R. corpo delle miniere, pubblicato nel n. 200 della *Gazzetta ufficiale* del Regno del 22 corr. mese, è indicato per errore in giorni 45 dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta* stessa il termine utile per la presentazione delle domande per prendere parte a tale concorso; mentre il termine fissato nel decreto suddetto è di giorni trenta.

R. Scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a n. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia e a n. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 2 dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 2 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8 quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della scuola secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 4 vincitori del concorso vi saranno donne ad esse prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 4 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere di tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possano conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri, vincitori del concorso o anche soltanto eleggibili in ordine all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio, e potranno anche essere nominati alunni convittori a pagamento quando anche di questi il Consiglio direttivo ritenga di poterne ammettere nella scuola.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito o a pagamento, senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 29 ottobre p. v., ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 1 e corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1919, alla Direzione della scuola, o non più tardi del 15 ottobre 1919, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore.

Pisa, 31 luglio 1919.

2 *Il direttore:* LUIGI BIANCHI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Omissis.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università (*), ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate

al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatorî per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;
2° in una traduzione dal latino;
3° in una traduzione dal greco;
4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;
2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;
3° in quesiti di storia e geografia;
4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorî per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorî, o del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatorî, tra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione dal principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

(*) Cioè delle Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 2 agosto 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta comincia alle 16.

BISCARETTI, segretario, Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Comunica che la famiglia del senatore Conti ha espressa viva riconoscenza al Senato per la commemorazione del defunto loro congiunto e per le condoglianze a lei inviatele.

LEONARDI CATTOLICA. Il 24 luglio presentò, insieme con altri senatori, una interpellanza sulla istruzione professionale. Prega il ministro dei lavori pubblici di voler prendere accordi con i ministri interpellati, assenti, affinchè sia fissato un giorno per lo svolgimento dell'interpellanza.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Volentieri. Comunicherà il desiderio del senatore Leonardi Cattolica ai ministri interessati.

Discussione del disegno di legge:

« Riscatto di tutte le linee e tronchi ferroviari tenuti in esercizio dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde » (454).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FERRARIS CARLO. È pienamente favorevole al progetto di legge. Coglie l'occasione però per risollevare la questione già trattata nella discussione dell'esercizio provvisorio, circa la politica ferroviaria, la quale dipende da due Ministeri, perchè le ferrovie di Stato dipendono dal Ministero dei trasporti, e le ferrovie concesse all'industria privata dipendono dal Ministero dei lavori pubblici. Sarebbe più utile per il buon servizio ferroviario che le ferrovie tutte dipendessero da un solo Ministero.

Al Golfo Aranci fanno capo il servizio di navigazione ed il servizio ferroviario della Compagnia Reale; questa coincidenza avrebbe permesso di coordinare gli orari dei due servizi, che danno luogo a non poche lagnanze degli isolani.

Inoltre, mentre il servizio delle Reali sarde andava peggiorando specialmente per la trazione, il Ministero dei lavori pubblici mandò dei commissari, che non poterono fare altro che constatare il male; finalmente si rivolse al Ministero dei trasporti, il quale mandò qualche locomotiva vecchia, la quale giovò più che l'invio dei commissari.

L'art. 2° del disegno di legge. Dispone che l'assunzione del servizio sarà fatta dalle ferrovie di Stato; ma se le ferrovie della Compagnia Reale sarda fossero dipendenti dal Ministero dei trasporti, basterebbero tre organi mentre ora ne occorrono quattro. Per ottenere un movimento svelto e veloce, bisognerebbe collegare

l'esercizio ferroviario della Compagnia Reale, che ora si riscatta, con le linee delle ferrovie secondarie e complementari esistenti nella stessa isola. Si tratta di un problema tecnico, che richiede provvedimenti.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 29 luglio 1919

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

SPETRINO, ha presentato un ordine del giorno nel quale afferma che la riforma della legge elettorale politica sulla base della rappresentanza proporzionale debba rispondere, nella sua pratica applicazione, alle condizioni reali del paese mercè le necessarie garanzie nella formazione dei Collegi, nella presentazione delle liste dei candidati, nella semplificazione della procedura di votazione e nel rispetto delle volontà dell'elettore.

Constata che nella lunga discussione tutti gli oratori sono stati concordi nel ritenere la impossibilità nelle presenti condizioni del paese della permanenza del Collegio uninominale contro il quale tanta sfiducia si è diffusa nella pubblica opinione durante il periodo turbinoso della guerra.

Rileva che nessun dubbio può elevarsi sulla opportunità politica della riforma, la quale è propugnata nel paese dalle maggiori organizzazioni politiche, e dagli stessi combattenti.

Nota che il collegio uninominale rappresenta il maggiore ostacolo all'attuazione di tutte le riforme universalmente invocate, prima delle quali la riforma dello stesso nostro ordinamento burocratico.

Si dichiara pertanto favorevole allo scrutinio di lista, osservando però che sarebbe un grave errore il ritorno al sistema già applicato dal 1882 al 1890, sistema che non rispondeva a criteri razionali e faceva permanere i difetti del collegio uninominale.

Nemmeno la rappresentanza delle minoranze, come fu allora applicata, sarebbe rispondente alle condizioni odierne del nostro paese.

Non rimane, dunque, che accettare il sistema della rappresentanza proporzionale. Comprende però che, per conciliare le divergenze sorte su di esso, convenga transigere sulle modalità della sua applicazione.

Così crede che debba esser osservato fin dove è possibile il criterio dei collegi provinciali; per quanto riconosca che sarebbe più opportuno giungere alla circoscrizione regionale.

Così pure ritiene che il diritto di presentazione delle liste debba essere presidiato da garanzie di autenticità e riconosciuto soltanto a gruppi di elettori, che per il loro numero diano sicurezza di rappresentare una corrente politica del collegio.

In ogni caso, crede indispensabile la garanzia dell'autenticazione delle firme degli elettori che presentano il candidato.

Afferma la necessità, per garantire la libertà di voto degli analfabeti, che per la differenziazione delle liste dei candidati sia adottato il criterio della diversità di colore nelle schede.

Infine fa voti che insieme col voto preferenziale fra i candidati della medesima lista sia consentita anche la facoltà di aggiungere o sostituire almeno uno dei nomi di quelle che vota.

Concludendo si augura che questa legislatura voglia approvare la proposta riforma. Essa sarà il suo testamento politico e rappresenterà un monito e un auspicio per la nuova rappresentanza chiamata ad attuare le gravi riforme politiche e sociali imposte dall'ora presente per l'avvenire d'Italia (Approvazioni — Congratulazioni).

RAVA, ricorda di esser stato eletto la prima volta con lo scrutinio di lista, e ricorda pure il senso di malcontento che quel sistema ingenerava nelle minoranze soccombenti, in quei Collegi che, non avendo cinque deputati, non avevano neppure quel simulacro di rappresentanza delle minoranze, che era, nei Collegi a cinque deputati, il voto limitato.

Esprime il convincimento che lo scrutinio di lista, con la rappresentanza proporzionale, sia il necessario complemento del suffragio universale.

Nota che non si può disconoscere il principio di giustizia che sta a fondamento della proporzionalità.

Ma la difficoltà consiste nella sua pratica attuazione.

L'oratore espone la base posta dal D'Hont al suo sistema; ed esprime l'avviso che condizione precipua per l'applicazione della proporzionale sia il Collegio a larga base.

Poichè si è parlato del Collegio regionale, l'oratore ricorda che il concetto della regione, come base delle circoscrizioni, fu propugnato da Marco Minghetti, ma prima di lui da Luigi Carlo Farini, e accolto da Cavour.

La regione può quindi essere la base anche delle nuove circoscrizioni elettorali.

Non crede che le varie critiche siano tali da indurre la Camera ad abbandonare il principio della proporzionale.

Così si è grandemente esagerato nel criticare l'opera dei Comitati.

L'oratore constata che nelle presenti condizioni sociali e culturali va sempre più scomparendo la preminenza delle persone, che vengono sostituite dall'affermarsi delle idee sostenute da determinati raggruppamenti.

A questa mutata condizione di cose corrisponde lo scrutinio di lista con la proporzionale.

A coloro che si sono fatti assertori della rappresentanza delle classi risponde che, all'attuazione di questo concetto, può essere un avviamento l'adozione della proporzionalità.

Nega che lo scrutinio di lista mal si adatti ad un paese ove rilevante è ancora il numero degli analfabeti.

Ad ogni modo sarà questa una ragione di più per intensificare viemmaggiormente la sacrosanta lotta contro la ignoranza delle masse.

Nega pure che lo scrutinio di lista renda impossibile una cordiale corrispondenza di pensiero e di intenti fra elettori ed eletti.

Cita il suo collegio come prova del contrario.

Crede che la lista chiusa non corrisponda allo spirito di nostra gente: ed è perciò di avviso che convenga lasciare agli elettori una sufficiente sfera di libertà di scelta.

Ricorda che la proporzionalità fu accolta e mantenuta negli statuti di Trento e fu arma preziosa per quella città nella tenace lotta, mirabilmente sostenuta, per la sua nazionalità italiana. (Benissimo!).

All'on Sonnino che vorrebbe il differimento di questa riforma, risponde che la questione, una volta posta, non può non essere risoluta. Ricorda l'eloquente discorso altra volta pronunziato in favore della proporzionale dallo stesso on. Sonnino. E ricorda come Camillo Cavour bene insegnasse come Governo e Parlamento non debbano attendere le pressioni delle masse per attuare una riforma reclamata dai tempi.

Attende di conoscere il testo sul quale, si dice, sia intervenuto l'accordo fra Governo e Commissione.

Raccomanda che non si vogliano, in questa occasione, risolvere troppe altre questioni, che sono state sollevate nel corso della discussione: ciò che significherebbe compromettere la presente riforma.

Raccomanda pure che si cerchi di attuare il concetto della proporzionalità con forme semplici quanto più è possibile.

Le questioni, osserva l'oratore, è bene affrontarle e risolverle gradatamente, una per volta.

Ricorda che, come Macchiavelli ammoniva, nei difficili casi « meglio è il fare e pentirsi, che il non fare e pentirsi ».

Concludendo, esprime la certezza che la Camera saprà coraggiosamente affrontare e risolvere la presente questione, in conformità delle giuste aspettative del paese (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissime congratulazioni).

DRAGO, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, riconoscendo che il sistema della rappresentanza proporzionale per la sua migliore efficacia debba connettersi al concetto della più vasta circoscrizione elettorale; riconoscendo la necessità di non limitare con alcuna coercizione la libertà dell'elettore nella scelta della rappresentanza politica; riconoscendo altresì l'assoluta necessità di un sistema di votazione che lasci immutate tutte le attuali garanzie di libertà e sincerità di voto e di scrutinio; invita la Commissione ad esaminare quelle proposte che mirino a coordinare la più ampia applicazione della rappresentanza proporzionale con la maggiore libertà dell'elettore e col miglior metodo di votazione e di scrutinio ».

Osserva che lo scopo della rappresentanza proporzionale, di dare cioè ad ogni corrente politica vitale che si muove nel paese la sua rappresentanza in Parlamento, non può raggiungersi che con una circoscrizione elettorale per quanto è più possibile vasta.

Dimostra, con dati matematici, che in base alla legge dei grandi numeri, la circoscrizione elettorale con la quale la proporzionale potrebbe avere la sua piena applicazione sarebbe soltanto la circoscrizione unica, comprendente tutto il territorio nazionale.

Dichiara che solo in via subordinata potrebbe accettare la divisione dell'Italia in due o tre Collegi, e solo in via subordinatissima in tanti Collegi quante sono le regioni.

A proposito della affermazione che la rappresentanza proporzionale possa giovare al partito socialista, osserva che non bisogna di ciò preoccuparsi, perchè il movimento fondamentale della riforma deve essere quello di volere che tutte le idealità che agitano l'animo delle popolazioni possano svilupparsi.

Afferma che è compito della Camera, dopo le esperienze grandiose della guerra e la evoluzione di pensiero che essa ha generato, creare un congegno elettorale tale da permettere che i nuovi germi di idee e di aspirazioni che vivono già nelle coscienze, possano germogliare e manifestarsi nella vita sociale e politica.

Osserva che tanto il partito popolare che il partito socialista sono risoluti sostenitori della lista bloccata, rigida, cosicchè essi, per il tramite delle loro direzioni, potranno imporsi alla volontà degli elettori.

Combatte quindi la proposta dell'onorevole Bonomi.

Del resto dichiara che più che il principio della proporzionale occorre escogitare un metodo che garantisca la necessaria libertà dell'elettore, conciliandola col concetto organico dei partiti.

L'ora attuale consiglia di trovare un sistema che avvii alla politica dei partiti, ma che non pretenda di imporla coattivamente a popolazioni, come quelle del Mezzogiorno, che non sono ancora allenate alla disciplina di partito.

Afferma che è necessario però che ai partiti dimostrino, coi fatti, di aderire, prima degli elettori, i candidati.

Come supreme garanzie della libertà del voto, ritiene indispensabile che siano mantenuti la busta elettorale, la cabina e il contrassegno.

A questi concetti l'oratore ha ispirato un suo controprogetto già presentato e del quale espone i punti fondamentali.

Secondo questo progetto l'elezione è fatta a scrutinio uninominale con rappresentanza proporzionale a circoscrizione uninominale.

L'elettore esprime insieme al voto nominale il voto di partito, mediante due distinte schede introdotte nella stessa busta.

Le schede di partito devono corrispondere a quelle presentate in una prefettura del Regno da almeno cinquecento elettori costituiti in comitati elettorali.

I candidati dovranno dichiarare presso la prefettura se accettano la candidatura e a qual partito o Comitato elettorale intendono aderire, essendo vietata l'adesione a più partiti organizzati.

Fino a quando non sia reso obbligatorio il voto e non siano conguagliate le circoscrizioni le operazioni procederanno con il metodo della percentuale.

Spiega poi come debba applicarsi questo metodo della percentuale.

L'Ufficio centrale di Roma, raccolti per ogni singolo collegio i voti riportati da ogni scheda di partito, li dividerà per il numero dei votanti stabilendo la percentuale fino alla terza cifra decimale (millesimi) di ogni scheda in ogni collegio.

Ogni sceda di partito avrà diritto a tanti deputati quanta è la somma delle percentuali che la scheda stessa ha raccolto in tutti i collegi del Regno.

La frazione del numero totale non sarà valutata se inferiore a 0,5; se superiore sarà valutata per 1, purchè non si ecceda dal numero totale dei seggi, nel qual caso, come nel caso opposto di deficienza, saranno preferite le frazioni massime, e in caso di eguaglianza le liste che hanno ottenuto il maggior numero di seggi.

L'Ufficio centrale stabilisce analogamente, dividendo il numero dei voti di ogni candidato per il numero dei votanti, la percentuale di votazione di ogni candidato, e messe tali percentuali in ordine di grandezza proclamerà eletti tutti quei candidati aderenti ad una scheda, che rientrino nel numero di seggi assegnato alla scheda medesima.

Riassumendo afferma che il sistema da lui proposto presenta il vantaggio di assicurare una perfetta ed assoluta proporzionalità.

L'oratore termina rivolgendosi al presidente del Consiglio, per ammonirlo che di fronte a questa riforma non può e non deve rimanere neutrale, ma è necessario che dica francamente il suo pensiero e quello del suo Ministero. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Molte congratulazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, risponde in via d'urgenza a due interrogazioni, una dell'on. Marangoni, l'altra dell'on. Lucci sull'intervento dell'Italia contro i Governi di Russia e di Ungheria.

Il Governo ha già dichiarato nettamente il suo pensiero. L'Italia non intende fare alcuna azione contro l'Ungheria o contro la Russia. Questo dichiarò altra volta e questo ripete ora. E la sua dichiarazione deve essere presa nel suo senso letterale, senza sottintesi.

Si astiene da altre considerazioni o giudizi che non riguardano l'azione del Governo italiano.

A proposito poi delle notizie diffuse da alcuni giornali su pretesi conflitti tra truppe italiane e jugoslave, alle quali sarebbero state unite truppe francesi, dichiara che tali notizie, se non fossero stupide, sarebbero di una enorme perfidia.

Ha invitato il guardasigilli a fare le opportune indagini ed a curare perchè sia iniziata l'azione giudiziale contro i responsabili della diffusione di così cervellotiche e dannose notizie. (Benissimo!).

MARANGONI, prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'on. presidente del Consiglio. Non ha mai dubitato della lealtà dell'on. Nitti.

Ritiene pertanto che l'Italia non partecipi nè con aiuto di uomini, nè con aiuto di mezzi materiali a nessuna azione di siffatto genere.

Si augura che anche all'estero la parte socialista saprà opporsi con successo a siffatti tentativi.

LUCCI, prende atto egli pure delle dichiarazioni del Governo. È convinto che l'on. Nitti sarà persuaso dell'interesse per l'Italia che non sia permesso lo schiacciamento della Russia e dell'Ungheria.

Non aggiunge altro sul delicato e scabroso argomento (Commenti).

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta il disegno di legge:

Provvedimenti relativi al personale di pubblica sicurezza.

CHIMIENTI, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta i seguenti disegni di legge:

Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 720, concernente le norme per l'assunzione del personale femminile di commutazione dei telefoni dello Stato.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578, riguardante le norme per la franchigia postale e telegrafica.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 872, riguardante l'assunzione temporanea di personale tecnico nell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

TEDESCO, ministro delle finanze, presenta i disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1920.

Conto consuntivo per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1918.

La seduta termina alle ore 19,55.

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 30 luglio 1919

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

LOERO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

DORE, poichè dal resoconto stenografico ha rilevato che l'onorevole Cottafavi ieri, in una interruzione, ebbe ad attribuirgli il pensiero di una eventuale separazione della Sardegna dal continente, dichiara che un siffatto pensiero è stato sempre lontano dall'animo suo e che il sentimento di amor patrio è la parte più sacra del patrimonio ideale dei sardi. (Approvazioni).

COTTAFAVI, si limitò ad osservare che i discorsi ritardavano l'approvazione di una legge da tutti voluta. Non disse altro; nè poteva essere nell'animo suo il proposito di attribuire sentimenti men che patriottici all'onorevole Dore, che ha partecipato, come ufficiale medico, alla nostra guerra.

(Il processo verbale è approvato).

Svolgimento di proposte di legge.

GASPAROTTO, svolge una proposta di legge per la concessione dell'elettorato alle donne.

Afferma che questa riforma è ormai matura anche per l'Italia, e che le obbiezioni fondamentali, che ad essa si opponevano, sono state superate dalla esperienza e da una migliore valutazione dei fatti.

L'intero continente australiano, quasi tutto il mondo anglo-sassone e germanico, hanno emancipato le donne; e ovunque esse hanno già effettivamente esercitato i conquistati diritti politici.

L'Italia deve anch'essa ormai affrontare la soluzione radicale del problema del suffragio femminile.

La proposta di legge, che l'oratore raccomanda all'approvazione della Camera, abbandona il concetto dell'elettorato femminile subordinato a titoli di particolare coltura o censo.

Nemmeno crede che, come nel Belgio, sia il caso di limitare il voto alle madri, spose e figlie dei caduti in guerra.

Per l'Italia, poi, militano a favore della soluzione integrale del problema di fatto che la donna italiana lavorò e produsse durante la guerra più delle donne di altri paesi, l'incremento progressivo della cultura femminile, e la considerazione che le donne dei paesi redenti avevano sotto l'Austria l'elettorato amministrativo.

Prega pertanto la Camera di prendere in considerazione la proposta di legge; e chiede che sia rinviata alla Commissione, che esamina la riforma elettorale, affinchè possa avere sollecita approvazione, soddisfacendo così al desiderio del popolo italiano, che, dopo la guerra, vuole guardare più alto e più lontano. (Approvazioni).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, secondo le consuetudini, non si oppone alla presa in considerazione della proposta. Ma, nel caso presente, il Governo crede suo dovere pregare la Camera di prendere in considerazione la proposta.

Il problema può considerarsi ormai più che maturo, particolarmente dopo le mirabili prove di operosità e di patriottismo date durante la guerra dalla donna italiana.

Il Governo non si nasconde le difficoltà pratiche dell'attuazione della riforma. Deve quindi fare, come di consueto, le proprie riserve sui particolari della proposta. Con queste riserve prega la Camera di prendere in considerazione la proposta di legge.

Circa la procedura da seguirsi, si rimette al presidente della Camera.

TREVES, in nome del gruppo parlamentare socialista, aderisce completamente alla proposta di legge dell'on. Gasparotto.

Osserva che la donna è un'entità economica che accanto all'uomo combatte la propria vita ed integra la fortuna nazionale; cosicchè ogni disparità di condizione è incomprensibile.

PRESIDENTE, pone a partito la presa in considerazione della proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Quanto alla domanda dell'on. Gasparotto perchè la sua proposta sia rimessa alla Commissione incaricata di riferire sulla riforma elettorale, osserva che questa concerne la procedura elettorale, mentre la proposta testè svolta concerne l'intima essenza dell'elettorato (Approvazioni).

GALLINI, si associa alle osservazioni del presidente.

GASPAROTTO, non insiste nella sua richiesta purchè la proposta di legge sia rimessa alla Commissione, che riferisce sulla riforma elettorale, e consente che segua la procedura degli Uffici.

Chiede però che sia posta nell'ordine del giorno degli Uffici nella loro prossima riunione, e chiede che questa abbia luogo sabato prossimo.

(Rimane così stabilito).

PALA, dà ragione di una sua proposta per costituzione in Comune autonomo della frazione di Santa Maria di Arzachena in provincia di Sassari.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE, pone a partito la presa in considerazione della proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

BREZZI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che l'elevazione della rappresentanza nazionale possa ottenersi solo facendo convergere il mandato politico alla tutela d'interesse generale della patria nella quale debbono trovare la loro legittima difesa tutti gli interessi locali. Che occorra alla formazione di una nuova coscienza nazionale e per la creazione di una armonica economia di ricchezza, di lavoro, di civile progresso, fondere nel mandato la rappresentanza delle varie terre italiane; afferma doversi il Collegio costituire da più Provincie appartenenti a regioni diverse in guisa da eleggere almeno venti e non più di trenta deputati, e le elezioni farsi con voto obbligatorio e palese ».

Si meraviglia come si sia potuto negare che esistano nel paese grandi correnti di idee: si tratta soltanto di inalvearle.

Crede però che non dalla tecnica della legge, la quale, nonostante ogni lodevole sforzo di perfezione, rimarrà necessariamente difettosa, ma dalla coscienza nazionale si debba attendere la vera riforma elettorale.

Come primo fondamento di ogni riforma, pone il postulato che nessuna parte del paese possa delegare ad altri l'incarico di nominare i rappresentanti comuni.

Donde la necessità di stabilire, con sanzioni morali, afflittive e pecuniarie, la obbligatorietà del voto, la quale gioverà anche a rendere più difficile la corruzione.

Poichè, però, non sempre l'espressione del voto è materialmente facile per l'elettore a causa dell'ostruzionismo e delle violenze degli avversari, propone che possa avvenire anche innanzi a pubblico ufficiale.

Tanto più la necessità di questo mezzo di espressione del voto si imporrà, se come l'oratore augura, l'elettorato sarà esteso alle donne.

La obbligatorietà del voto non può dissociarsi dal voto palese, tanto più che il voto, con l'allargamento delle circoscrizioni, perde l'attributo della personalità per indirizzarsi alle idee.

D'altra parte la obbligatorietà e la pubblicità del voto gioverà anche alla educazione civile del paese.

Insiste anche sull'opportunità che le nuove circoscrizioni siano non solo ampie, ma costituite da Provincie appartenenti a regioni diverse.

Concludendo, si augura che la Camera vorrà, approvando la riforma, insegnare al popolo ad aver fede in lui, e gettare nel rogo di questa fede ogni più lontano sospetto di interesse personale (Approvazioni — Congratulazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

MODIGLIANI rileva che dopo tanti giorni di discussione ancora non si sa con esattezza quale è il testo definitivamente concordato. Prega pertanto la Commissione di farlo conoscere al più presto.

Chiede poi che la Presidenza faccia una lista unica degli oratori, senza la distinzione degli inscritti pro e contro, che non trova rispondenza nella realtà.

PRESIDENTE, riconosce che la distinzione degli oratori inscritti, a favore e contro, non ha rispondenza nella pratica. Ma si tratta di una disposizione regolamentare, che deve essere osservata fino a quando non sarà approvata quella riforma al regolamento che è all'ordine del giorno.

MICHELI, relatore, dichiara che il Governo e la Commissione, preoccupati del grande numero di emendamenti, hanno d'accordo riesaminato il progetto concordato che è dinanzi alla Camera.

In un'adunanza tenuta stamane sono state concordate le modificazioni definitive su alcuni punti: domani sarà pertanto distribuito il testo definitivo. (Approvazioni — Commenti vivaci — Scambio di apostrofi fra il deputato Micheli e il deputato Giacomo Ferri).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega anzitutto la Camera di tornare a quella serenità, di cui ha dato in tutta questa discussione sì mirabile esempio.

Finora siamo ancora in sede di discussione generale, che ha per obietto le questioni fondamentali della legge, e cioè: se debba mantenersi il collegio uninominale, oppure adottare lo scrutinio di lista; e se, adottandosi lo scrutinio di lista, debba anche accogliersi il principio della proporzionalità.

Per risolvere queste due questioni di massima non è necessario conoscere le singole disposizioni del disegno di legge. La discussione delle questioni particolari verrà poi.

Ricorda che leggi, come la presente, hanno dato luogo presso i Parlamenti esteri, ai più ampi dibattiti. La Camera darà un nobile esempio al paese, se dimostrerà di aver saputo discutere con la dovuta serenità, così questo, come gli altri gravi argomenti, che sono innanzi ad essa. (Vive approvazioni).

CIRIANI, ha presentato un ordine del giorno, con cui afferma la inutilità di qualsiasi riforma elettorale, la quale per rispondere alle finalità cui deve inspirarsi, non sia effettiva e pratica applicazione rigorosa dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Lamenta anch'egli che ancora non sia noto il testo definitivo concordato del disegno di legge, così che la discussione sta da molti giorni divagando senza una base sicura.

Lamenta pure che la Commissione abbia dato l'esempio delle transazioni, concordando col Governo il nuovo testo che è dinanzi alla Camera; ed esprime il dubbio che con i successivi emendamenti per adattare la proporzionale a contingenze particolari e a situazioni personali, si finisca collo snaturarne il concetto fondamentale e per salvare più o meno larvatamente il collegio uninominale. Così avverrebbe col sistema del *panachage*.

Nega che il paese si disinteressi della riforma. Affermarlo significa disconoscere l'evoluzione compiuta dalle masse durante il periodo di guerra. Esse oggi si interessano più che nel passato alla vita pubblica, e specialmente se ne interessano i combattenti.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Il generale Pershing, nel lasciare l'Italia, ha diretto il seguente telegramma al presidente del Consiglio on. Nitti:

« Nel compiere la mia visita all'Italia io desidero assicurare V. E. del mio profondo apprezzamento della cortesia e della cordialità, con cui mi deste il benvenuto in Roma e con cui gli ufficiali del Governo italiano circondarono me ed il mio stato maggiore durante il nostro viaggio. Noi siamo stati profondamente commossi per il vostro ricevimento e porteremo con noi in America una durevole impressione della benevolenza e dell'amicizia del popolo italiano. Credetemi, Signore, sinceramente e rispettosamente vostro

« *John J. Pershing* ».

Viaggio aereo. — Un telegramma, giunto in ritardo da Varsavia, reca, in data 22 corrente:

« Il tenente aviatore Ancillotto, latore di un messaggio del presidente del Consiglio dei ministri italiano, on. Nitti, al presidente del Consiglio dei ministri polacco, Paderewski, è arrivato oggi in volo a Varsavia con un apparecchio *Sva*. Era partito da Centocelle alle ore 6,15 del mattino.

Varo di un bacino galleggiante. — *Castellammare di Stabia*, 23. — Stamane alle ore 9 è stato felicemente varato nel cantiere navale di Castellammare di Stabia il grandioso bacino galleggiante costruito per la base navale di Brindisi, alla presenza dell'ammiglio Thaon di Revel.

Alle 9 precise, il bacino è sceso maestosamente in mare fra gli applausi della folla e delle maestranze.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 22. — L'*Agenzia Reuter* ha da Kolgoerlie (Australia) che il Sindacato dei minatori ha protestato contro l'attitudine dei soldati congedati, i quali chiedono che tutti gli italiani vengano espulsi dalle miniere d'oro.

ZURIGO, 22. — La Dieta di Gratz e quella del Tirolo hanno confermato la loro assoluta avversione al ritorno degli Absburgo.

WASHINGTON, 23. — La Commissione per gli affari esteri del Senato su proposta del senatore Lodge ha approvato con 9 voti contro 8 un emendamento al trattato di pace secondo il quale la Cina subentrerebbe al Giappone nel possesso dello Sciang-Tung.

BASILEA, 23. — Si ha da Vienna: I giornali ricevono da Budapest che l'arciduca Giuseppe, dopo lunghe trattative, si è dichiarato pronto a ritirarsi dal posto di amministratore dell'Ungheria e di attendere come un privato il risultato delle elezioni.

Il nuovo Governo sarà un Gabinetto di coalizione. Ovaszy avrà la presidenza e gli affari esteri, il dott. Vasseny la giustizia, Garamy il commercio. Piel e Payer riceveranno i due portafogli della politica sociale.

PARIGI, 24. — Il generale Monton De Boisdeffre, ex-presidente del Consiglio supremo di guerra, è morto.

LIONE, 24. — In occasione della prossima partenza delle truppe della base militare italiana di Lione, il Consolato generale d'Italia ha offerto ieri sera un banchetto agli ufficiali della base ed alle autorità civili e militari di Lione.

Il reggente il Consolato conte Gloria, il prefetto, Herriot, il sindaco, il generale governatore di Lione, il colonnello comandante la base italiana, hanno inneggiato all'unione franco-italiana.

Il prefetto Herriot ha elogiato le truppe italiane che cosparsero del loro sangue più puro il suolo di Francia per il trionfo del diritto e della libertà; ha propugnato la più stretta unione dei due popoli della stessa razza, una unione del cuore e dello spirito; ha infine insistito perchè gli italiani ed i francesi apprendano a conoscersi ancora meglio e stringano così i vincoli indissolubili che devono unirli.

Gli oratori hanno brindato alla salute del Re d'Italia, del Governo, dell'esercito e del popolo italiano.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.